



**COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(PROVINCIA DI PALERMO)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO SCUOLABUS**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 02.10.2013

Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Divenuto esecutivo il _____

ART. 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti nel Comune di Belmonte Mezzagno e frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune di Belmonte Mezzagno, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa in materia vigente e compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, quale intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio allo scopo di favorire la frequenza scolastica degli alunni domiciliati in zone decentrate rispetto alla sede scolastica di pertinenza. Il servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 50 alunni da trasportare. Qualora il numero minimo di cui sopra non venga raggiunto, l'Amministrazione Comunale potrà decidere se mantenere o sopprimere il servizio.

ART. 2
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà svolto nei giorni previsti dal calendario scolastico e negli orari di entrata ed uscita degli alunni dalle singole scuole.
2. L'Ufficio Pubblica Istruzione, ai fini dello svolgimento del servizio, richiederà ai Dirigenti Scolastici l'orario scolastico.

ART. 3
MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni può essere assicurato dal Comune mediante gestione diretta, con mezzi e autisti propri, oppure mediante affidamento a terzi.

ART. 4
DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Hanno diritto al servizio di trasporto gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Belmonte Mezzagno, nelle zone periferiche del centro abitato.
2. Il servizio potrà essere espletato anche in favore di alunni residenti nel centro abitato sempreché sussista la disponibilità di posti sugli automezzi all'uso utilizzati e non comporti radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari stabiliti.
3. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sugli automezzi scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto, **oltre alla distanza abitazione - scuola**, anche delle **seguenti priorità**:
 - a) famiglie con più figli frequentanti Istituti o plessi diversi;
 - b) condizione lavorativa dei genitori e inconciliabilità degli orari di lavoro con gli orari scolastici debitamente dichiarata.
4. In caso di prolungate assenze ingiustificate, l'utente sarà cancellato dalla graduatoria ed il posto disponibile sarà assegnato all'eventuale richiedente in lista di attesa.
5. Non saranno accolte le richieste di iscrizione da parte di coloro che non sono in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno precedente.

ART. 5
MODALITA' D'ISCRIZIONE
E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Di norma, nel mese di Aprile dell'anno scolastico antecedente allo svolgimento del servizio, l'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad inoltrare alle scuole la circolare informativa sull'organizzazione dello stesso. Chi intende usufruire del servizio dovrà formulare apposita richiesta di adesione e farla pervenire al Comune entro il mese di Giugno,

al fine di permettere all'Ufficio Pubblica Istruzione di conoscere le potenziali utenze per ciascun plesso scolastico ed effettuare in tal modo una corretta programmazione. Le adesioni pervenute dopo il mese di Giugno saranno ugualmente accettate solo in funzione della disponibilità dei posti.

2. L'istanza, corredata dalla certificazione ISEE attestante il reddito posseduto dal nucleo familiare, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori esercenti la patria potestà il quale dovrà impegnarsi:

- a rispettare ed accettare tutte le norme e condizioni contenute nel presente regolamento ivi comprese le modalità previste per il pagamento della quota di partecipazione;
- ad essere presente alla fermata stabilita sia al momento del prelievo che della riconsegna dell'alunno;
- a comunicare l'eventuale persona delegata a ricevere l'alunno in assenza di uno dei genitori.

3. Il servizio s'intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione.

ART.6

TIPOLOGIA E MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Pubblica Istruzione, d'intesa con l'Ufficio di Polizia Municipale, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto e compatibilmente con gli orari scolastici, predispone annualmente il tragitto dello scuolabus, nonché le fermate con l'individuazione dei punti di raccolta degli alunni.

2. Nelle zone di campagna gli utenti sono prelevati e rilasciati sulla strada statale o provinciale che si incrocia con la strada privata di residenza.

3. L'Ufficio Pubblica Istruzione valuta le istanze presentate e comunica alle famiglie l'accoglimento o il diniego delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni agli interessati ivi compresi gli orari e le fermate che dovranno essere rigorosamente rispettati.

4. Non saranno ammessi ritardi o richieste di soste supplementari rispetto a quelle previste, fatti salvi i casi di estrema necessità ed eccezionalità che saranno valutati con urgenza dal Responsabile del Servizio.

5. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi del personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio; ove l'entità delle uscite anticipate lo consenta e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alla scuola elementare; anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es: condizioni climatiche che determinino pericolo per la sicurezza dei trasportati o altre calamità naturali) non potrà essere assicurato il normale servizio.

ART. 7

RINUNCIA O VARIAZIONE

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per l'intero anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nel presente regolamento.

ART.8

DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 ed è, pertanto, assoggettato al contributo delle famiglie per l'importo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Gli utenti dovranno effettuare il pagamento della somma dovuta, in un'unica soluzione o in rate mensili da effettuare entro il 10 di ogni mese o in tre rate da effettuare come segue:

- prima rata entro il 31 Ottobre;
- seconda rata entro il 31 Gennaio;
- terza rata entro il 30 Aprile.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul C/C/postale che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale. Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio Pubblica Istruzione.

3. L'Ufficio Ragioneria dovrà istituire apposito capitolo di bilancio ove incamerare le somme introitate dal Comune.

4. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio (solo andata o solo ritorno).

5. Ai portatori di handicap grave, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3, comma 3, della legge n.104/92, è garantito il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo caso alla domanda d'iscrizione al trasporto deve essere allegata la certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica dell'A.S.P. territorialmente competente.

6. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non comportano riduzioni od esoneri delle tariffe sia parziali che totali.

7. Non si procederà al rimborso della quota di partecipazione già versata in caso di rinuncia al servizio intervenuta successivamente.

ART.9

ALTRI INTERVENTI

1. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, oltre che per il trasporto scolastico, gli automezzi comunali adibiti a "scuolabus" potranno essere utilizzati anche in orari scolastici per i seguenti servizi:

- Gite e visite guidate organizzate dalle locali Scuole;
- Realizzazione di iniziative di carattere culturale e formativo organizzate dalle scuole volte ad integrare l'offerta formativa;
- Attività sportive o ricreative organizzate dalle scuole o dall'Amministrazione Comunale.

2. I servizi di cui al comma precedente potranno essere realizzati previa richiesta da inoltrare all'Ufficio Pubblica Istruzione almeno con una settimana di preavviso.

3. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità del mezzo e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni.

4. Eventuali richieste di utilizzo del mezzo per uscite didattiche da effettuarsi in giornate ed in orari extrascolastici dovranno essere concordate almeno 15 giorni prima, al fine di verificarne la fattibilità, secondo la disponibilità dei mezzi e dietro pagamento anticipato della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

ART.10

ASSICURAZIONE - AUTISTI E ASSISTENZA A BORDO DELLO SCUOLABUS

1. L'Amministrazione Comunale garantirà la copertura assicurativa di tutti gli utenti, dei mezzi e degli operatori.

2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni per cui una volta scesi alla fermata, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico. L'autista è, inoltre, consegnatario del mezzo e ne risponde all'Amministrazione Comunale per eventuali danni derivanti dalla sua negligenza.

3. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa degli stessi alla fermata stabilita.
4. Il Comune deve garantire la presenza di un assistente che, all'interno del mezzo e nelle fasi di salita e discesa, provvede ad assistere i bambini durante il tragitto dalla propria abitazione alla sede scolastica e viceversa.
5. Il Comune può affidare l'incarico di autisti, oltre che a dipendenti comunali abilitati, anche a lavoratori inseriti in progetti socialmente utili semprechè siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del servizio e, comunque, tale personale dovrà essere di provata fiducia e capacità.

Art. 11

NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

1. Lo Scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione; la conduzione dello stesso è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.
2. L'autista deve controllare il mezzo e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata all'Amministrazione Comunale che dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione sugli automezzi.
3. L'autista non può affidare ad altri la guida, né effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, né far salire sullo scuolabus persone estranee non autorizzate per lo specifico itinerario.
4. L'autista deve, altresì, osservare comportamenti corretti, tali da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche.
5. Gli alunni che usufruiscono del servizio devono:
 - a) trovarsi, al momento del prelievo, alla fermata stabilita;
 - b) esibire, su richiesta del personale comunale, il tesserino di riconoscimento;
 - c) mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
 - d) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

ART.12

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSO DANNI

1. Qualora sullo scuolabus si verificano comportamenti scorretti, l'autista e/o l'assistente ne darà immediata segnalazione al Servizio Pubblica Istruzione.
2. E' facoltà dell'Ente sospendere dal servizio gli alunni responsabili di comportamenti gravi previa contestazione formale alla famiglia.
3. Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli alunni responsabili, previa contestazione di responsabilità.

ART. 13

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO AUTISTI SCUOLABUS

1. L'orario di lavoro degli autisti Scuolabus ha una specifica articolazione stante che deve adattarsi alle esigenze della Scuola; pertanto il servizio ha inizio alle ore 7,00 antimeridiane e si conclude alle ore 14,30 circa con un esubero di un'ora e trenta minuti al giorno; le ore effettuate in eccedenza rispetto a quanto previsto dal contratto costituiranno un monte ore che gli operatori (autisti ed assistenti) potranno utilizzare nei periodi di chiusura della Scuola (vacanze estive, festività e sospensioni delle attività didattiche a qualsiasi titolo).
2. Relativamente agli interventi di cui all'art.9, comma 4, del presente regolamento, le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale comunale saranno retribuite utilizzando le somme versate al Comune dagli Enti che richiedono il servizio.

ART.14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti e regolamenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia vigenti.